

# Il Fisco italiano trova appeal

*Via libera al dlgs sull'internazionalizzazione: nuove regole su ruling, costi e dividendi da paesi black list, stabili organizzazioni, cfc, branch exemption*

Minori vincoli alle operazioni transfrontaliere, maggiore certezza in ambito tributario per aziende italiane che operano oltreconfine e players internazionali agevolati nell'investire sul territorio italiano. Novità rilevanti anche per i «cervelli» fuggiti all'estero. Il decreto sull'internazionalizzazione dell'impresa, approvato ieri in via definitiva a Palazzo Chigi, semplifica quindi l'attività imprenditoriale e rende l'Italia più competitiva.

Grigolon alle pagg. 22 e 23

## Nuove regole sui paradisi fiscali

*Via libera del consiglio dei ministri al decreto legislativo sull'internazionalizzazione*

# L'Italia del fisco cerca appeal

*Numerose misure entreranno in vigore già per il 2015*

Pagine a cura  
DI GLORIA GRIGOLON

**M**inori vincoli alle operazioni transfrontaliere, maggiore certezza in ambito tributario per aziende italiane che operano oltre confine e players internazionali agevolati nell'investire sul territorio italiano. Novità rilevanti anche per i «cervelli» fuggiti all'estero: per coloro ricoprenti cariche altamente qualificate per più di cinque anni oltre confine, il rientro sul suolo nazionale permetterà loro di godere di un bonus fiscale sul reddito imponibile pari al 30%. Il decreto sull'internazionalizzazione dell'impresa, approvato ieri in via definitiva a palazzo Chigi, semplifica quindi l'attività imprenditoriale, con un occhio di riguardo ai lavoratori altamente qualificati presenti in territorio straniero e allo scambio internazionale.

Il decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 23 del 2014, punta a favorire gli investimenti, attraverso

strumenti che permettano di potenziare, tra gli altri, gli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, ottimizzando la disciplina del ruling. Questo permetterà di applicare retroattivamente la disciplina fino al momento di presentazione dell'istanza. Tra i principali ambiti di operatività di tali accordi preventivi figurano le misure riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo, la mobilità di utili e perdite alle stabili organizzazioni, i cui requisiti dovranno a loro volta essere valutati preventivamente, e l'ambito d'azione dell'interpello fiscale per i grandi investimenti (minimo 30 milioni), cosa che avrà risvolti positivi anche sul fronte dell'occupazione. Le predette disposizioni vincoleranno le parti coinvolte nell'accordo per il periodo d'imposta corrente e per i quattro successivi, con possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa coerente prima della conclusione dell'accordo senza incorrere in sanzioni.

Seguono poi le disposizioni in materia di tassazione

dei dividendi provenienti dai paradisi fiscali, con imponibilità del 100% per le sole partecipazioni dirette del socio in società black list o per le partecipazioni indirette che permettono all'investitore, titolare di una quota di controllo in una società intermedia non black list, di percepirne i dividendi. Emerge inoltre la possibilità di dedurre i costi black list entro il limite del valore normale dei beni/servizi acquistati, mentre l'applicazione del transfer pricing riguarderà le sole operazioni infragruppo con l'estero, escludendo così l'attività nazionale. Rinnovata poi la disciplina degli interessi passivi, che include nel Rol anche i dividendi provenienti da controllate estere, e le regole per le «società



sorelle» (impresa italiana e stabile organizzazione in un paese interno all'Ue) che potranno accedere al consolidato senza più limiti geografici.

Con un colpo di coda, palazzo Chigi ha incluso all'interno del decreto un ulteriore incentivo fiscale, volto a favorire il rientro dei cervelli entro confine. Tale meccanismo, contestato in fase di parere perché troppo generico e non ben definito nella sua concretizzazione, prevede che i lavoratori specializzati con qualifica (laurea e simili) che esercitano all'estero da più di cinque anni, possano godere di una esenzione reddituale del 30% per i cinque anni successivi al rtrasferimento della propria residenza entro i confini dello stato.

Tra le altre misure di rilevanza per l'impresa italiana, la possibilità di dedurre gli ammanchi derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposti nell'ambito di procedure concorsuali estere e la predisposizione di piani di risanamento ex art. 67 comma 1 l. fall. Infine compare il criterio di individuazione del corretto esercizio di competenza nel quale effettuare le deduzioni, precisando che il termine di sei mesi dalla scadenza previsto per i crediti di basso importo rappresenta solo il momento a partire dal quale la perdita può esser fiscalmente dedotta. Non sarà più possibile lo scomputo fiscale delle perdite quando l'imputazione a conto economico avviene in un periodo successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere all'effettiva cancellazione della posta dall'attivo di bilancio.

—© Riproduzione riservata—

## Decreto internazionalizzazione: novità e decorrenze

Ambito	Intervento	Decorrenza
Ruling	Ampliata la disciplina del ruling. Introdotta la possibilità di applicazione retroattiva fino al momento di presentazione dell'istanza (roll-back)	Dalla data fissata da un apposito provvedimento attuativo dell' <u>Agenzia delle entrate</u> (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dlgs)
Interpello nuovi investimenti	Introdotta la possibilità di presentare un interpello fiscale «omnicomprensivo» per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia per almeno 30 milioni di euro e con impatti positivi sull'occupazione	Previsto un decreto attuativo Mef da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dlgs. Seguirà nei 10 giorni successivi un provvedimento <u>delle Entrate</u> , a partire dal quale entrerà in vigore la nuova disciplina
Dividendi black list	Modificata la tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali per contribuenti persone fisiche e giuridiche (articoli 47 e 68 del Tuir). L'imponibilità al 100% viene limitata ai casi in cui il socio detenga una partecipazione diretta in una società black list oppure, in caso di partecipazione indiretta, sia titolare di una quota di controllo in una società intermedia non black list (italiana o estera), che riceve i dividendi	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs (ossia dal 2015 per i soggetti «solari»)
Interessi passivi	Restyling anche per la disciplina degli interessi passivi prevista dall'articolo 96 del Tuir. Nel calcolo del Rol vengono inclusi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere. Eliminata la previsione che consente di calcolare il limite degli interessi deducibili includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le controllate estere (in modo da poter tener conto anche del Rol di tali società)	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs
Costi black list	I costi black list vengono resi deducibili entro il limite del valore normale dei beni o servizi acquistati. Precipato che il transfer pricing «nazionale» non esiste: l'articolo 110, comma 7 del Tuir si applica solo nelle operazioni infragruppo con l'estero	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs
Consolidato nazionale	Gli articoli 117 e seguenti del Tuir vengono adattati ad alcune sentenze della Corte di giustizia. Le società «sorelle» (italiana + stabile organizzazione in un altro paese Ue) potranno accedere al consolidato senza più limiti geografici	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs. Previsto un provvedimento attuativo <u>delle Entrate</u> , da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del dlgs
Stabili organizzazioni in Italia	La disciplina viene adeguata agli orientamenti Ocse. Stop al principio della «forza di attrazione» della stabile organizzazione, contrario agli orientamenti Ocse e vietato dalle Convenzioni, e via libera al criterio della «functionally separate entity»	Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs (quindi 2016 per i soggetti «solari»)

## Decreto internazionalizzazione: novità e decorrenze

Ambito	Intervento	Decorrenza
Controlled foreign companies (Cfc)	Eliminato l'obbligo di interpello disapplicativo, che diventa facoltativo. Meccanismi di calcolo dei redditi esteri allineati a quelli previsti per le imprese residenti	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs. Previsto un regime transitorio dopo l'abolizione del regime di tassazione per trasparenza delle collegate black list di cui all'articolo 168 Tuir: per gli utili distribuiti dalle società estere a partire dal 2015 continuano ad applicarsi le regole fissate dal dm n. 268/2006
Spese di rappresentanza	Nuovi limiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese. Il Mef con decreto potrà modificare annualmente le nuove soglie, come pure elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente (attualmente pari a 50 euro)	Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs
Nuova «white list»	Nuovi criteri per l'individuazione dei «paradisi fiscali», ossia dei paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche a seguito delle modifiche già apportate dalla legge n. 190/2014 e dei numerosi accordi fiscali stipulati dall'Italia	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs
Exit tax	La possibilità di sospendere la riscossione dell'exit tax per le imprese che trasferiscono la propria sede in un altro paese Ue viene estesa anche ai casi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti)	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs
Trasferimento di residenza in Italia	Nuove regole per le imprese residenti all'estero che si trasferiscono in Italia. Il fisco riconoscerà il valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'exit tax da parte dello stato di provenienza (purché white list). Se lo stato di origine è black list, il costo degli attivi fiscalmente riconosciuto sarà il minore tra costo di acquisto, valore di bilancio o valore normale (e il maggiore tra questi per le passività), salvo diversi accordi da assumere in sede di ruling. Norme applicabili anche ai casi di esteroinvestizione	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs
Perdite su crediti	Modificato e uniformato il regime fiscale Ires delle rinunce a crediti da parte dei soci, a prescindere dalle modalità dell'operazione o dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. Novità anche per le perdite derivanti da procedure concorsuali svolte in stati esteri	Doppio binario per le decorrenze: alcune disposizioni entrano in vigore già da quest'anno, altre dal 2016
Branch exemption	Arriva la possibilità per l'impresa residente in Italia di optare per l'irrilevanza fiscale di utili e perdite realizzate dalle proprie stabili organizzazioni all'estero. La scelta è irrevocabile e comporta l'applicazione delle regole Cfc per le stabili organizzazioni situate in paesi black list (salvo prova delle specifiche esimenti)	Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs. Previsto un provvedimento attuativo <a href="#">delle Entrate</a> , da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dlgs
Tax credit imposte estere	Con una modifica all'articolo 165 del Tuir, vengono estese a tutti i contribuenti le norme sulla detraibilità delle imposte pagate all'estero e la possibilità di riporto in avanti e indietro delle eccedenze del credito estero rispetto all'imposta italiana. Disciplina ampliata a tutte le imposte, incluse quelle non citate dalle convenzioni, purché afferenti al reddito	Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

a cura di **Valerio Stroppa**